

che una forma particolare dell'applicazione dell'articolo 69 della legge Casati, così la scelta deve indubbiamente ed esclusivamente cadere sui professori ordinari saliti in meritata fama, o quando ciò non sia possibile si deve sempre provvedere col concorso al posto rimasto vacante ».

(È approvato).

Viene ora l'ordine del giorno della Commissione, accettato dal Governo, che rileggo:

« La Commissione invita il Governo a stabilire per regolamento:

« I. Che venga applicato l'articolo 69 della legge 13 novembre 1859, o il corrispondente articolo 20 della legge 16 febbraio 1861, soltanto quando si tratti di persone di fama e valore scientifico eccezionale, universalmente riconosciuto;

« II. Che per le scuole d'applicazione degli ingegneri e istituti tecnici superiori sia in potere del ministro il nominare professori straordinari senza concorso, nel solo caso in cui trattisi di materie assolutamente pratiche;

« III. Che nelle Commissioni di concorso non possa essere nominato che un solo commissario di materie affini a quella della cattedra per cui è aperto il concorso stesso;

« IV. Che il Consiglio superiore possa iniziare la procedura per la promozione d'un professore straordinario contemporaneamente a quella per la sua stabilità ».

Lo pongo a partito.

(È approvato).

Passiamo ora alla discussione degli articoli.

Art. 1.

La nomina dei professori ordinari e straordinari nelle università e negli istituti superiori universitari dello Stato avviene in seguito a concorso, e non si fa eccezione a questa regola se non nei casi seguenti:

1° Quando si voglia provvedere ad un posto di ordinario e si tratti di persona a cui possa essere applicato l'articolo 69 della legge 13 novembre 1859 o corrispondente articolo 20 della legge 16 febbraio 1861;

2° Quando si voglia provvedere ad un posto di straordinario in una scuola di applicazione per gli ingegneri o in istituti tecnici superiori, perchè potrà essere titolo sufficiente per la nomina, anche indipendentemente da un concorso, la singolare perizia dimostrata dal candidato con lavori compiuti o con uffici tenuti in relazione a quella speciale materia.

Nessuno chiedendo di parlare porrò a partito quest'articolo...

LANDUCCI. Domanderei che quest'articolo si votasse per divisione.

PRESIDENTE. Procederemo dunque alla votazione per divisione.

Pongo a partito la prima parte di quest'articolo, e cioè sino alle parole « della legge 16 febbraio 1861 ».

(È approvata).

Metto ora a partito la seconda parte di questo articolo primo.

(Dopo prova e controprova è approvata).

S'intende così approvato nel suo complesso l'articolo primo.

Art. 2.

Il concorso è aperto a tutti e si rende noto almeno quattro mesi prima che ne comincino le pratiche. È bandito per titoli: tuttavia la Commissione giudicatrice potrà richiedere una prova dell'attitudine didattica, e, occorrendo, anche una prova pratica ai concorrenti ogni qual volta lo credesse opportuno.

La Commissione sarà composta di cinque membri nominati dal ministro tra i cultori della materia e in parte tra quelli di scienze affini, a proposta collettiva di tutte le Facoltà, a cui appartiene la cattedra, secondo le norme che verranno stabilite per regolamento. Non farà dichiarazione d'eleggibilità; proporrà al più tre candidati in ordine di merito, e non mai alla pari, con relazione motivata su tutti i concorrenti.

Gli atti del concorso saranno inviati al Consiglio superiore, che li rassegnerà al ministro con le proprie osservazioni, se occorreranno.

(È approvato).

Art. 3.

Il risultato del concorso è valido per l'università e la cattedra per cui fu bandito. Tuttavia anche altri posti vacanti potranno dentro l'anno dalla deliberazione del Consiglio superiore, di cui in fine dell'articolo precedente, essere occupati dal secondo e dal terzo dei designati in ordine di graduatoria, sulla proposta della Facoltà, alla quale occorre di provvedere; ma, anche trattandosi di un concorso per ordinario, i due designati dopo il primo potranno essere nominati soltanto straordinari.

(È approvato).

Art. 4.

Il professore straordinario è nominato con decreto ministeriale per la durata di un anno, e per la conferma sarà udita la Facoltà. Dopo